

Unione Province d'Italia



UPI

NOTA DI LETTURA SU D.L. 228/2021

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI

CONVERTITO IN LEGGE 25 FEBBRAIO 2022 N. 15

Roma, 1 marzo 2022

PERSONALE E P.A.

Articolo 1

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

Comma 3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle università statali, le parole: « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti « , 2019 e 2020 » e le parole « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2022 »;

Il comma 1 dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012; la lettera a) del successivo comma 3 prevede un'omologa proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2020. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista)

Comma 3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

*Il comma 3-bis dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le **pubbliche amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratti di lavoro a termine**, fermo restando il rispetto delle condizioni poste dalla disciplina transitoria in oggetto.*

Comma 12. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

1) al comma 5, le parole « Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 2022 »;

2) al comma 6, primo periodo, le parole: « il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri », sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » e la parola « adotta » è sostituita dalle seguenti:

« è adottato »;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. »;

a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in materia di efficacia delle graduatorie per il reclutamento di personale destinato all'attuazione del PNRR, è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonché delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato »;

b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze:

1) le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 »;

2) dopo le parole: « ordinarie procedure di mobilità, » sono inserite le seguenti:

« ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, ».

12-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, in materia di assunzione di personale per attività relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea, dopo la parola: « attraverso » sono inserite le seguenti: « lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero ».

12-ter. All'articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « legge 28 maggio 2021, n. 76, » sono inserite le seguenti: « ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, ».

La lettera a) del comma 12 posticipa al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (ed al 30 marzo 2021 il termine per l'adozione, da parte di struttura governativa, di un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni).

Insieme e correlativamente, sospende l'applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie previste per il caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente indi confluiti nel predetto Piano integrato.

Il Piano integrato di attività e organizzazione è stato previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, il quale ne ha prescritto l'adozione alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti (ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative).

Tale Piano è di durata triennale (ed aggiornato annualmente) ed è chiamato a definire più profili: obiettivi della performance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corrruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedurali e dell'impatto sugli utenti.

È pertanto inteso quale strumento programmatico che convogli in un unico atto una pluralità di piani, previsti dalla normativa previgente.

Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Le pubbliche amministrazioni tenute alla sua adozione pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale (e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale).

La disposizione istitutiva del Piano prevedeva un duplice termine, su cui interviene ora il differimento del termine.

Essa prevedeva che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore (avvenuta l'8 agosto 2021) del medesimo decreto-legge n. 80, fossero adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata:

- un Piano tipo (dal Dipartimento della funzione pubblica), quale strumento di supporto alle amministrazioni. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate, per l'adozione del Piano integrato di attività e di organizzazione da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti (cfr. il comma 6 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 80);

- uno o più regolamenti governativi (aventi la forma giuridica di d.P.R.), onde individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal novello Piano integrato di attività e di organizzazione (cfr. comma 5 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021).

Pertanto il termine previsto per il Piano tipo è posticipato al 30 aprile 2022. Ed il termine per i d.P.R. ricognitivi ed abrogativi diviene il 31 marzo 2022.

Tale duplice differimento costituisce una risposta ad una richiesta emersa presso la Conferenza unificata (il 2 dicembre 2021) in sede di intesa (sullo schema di provvedimento recante il Piano).

Inoltre, la novella prevede che il Piano tipo sia adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (anziché provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio).

A seguito dell'approvazione in sede referente di una modifica, è previsto - rispetto a tale decreto del Ministro per la pubblica amministrazione - il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine si viene a disporre la non applicazione - fino al 30 aprile 2022 - di un novero di disposizioni sanzionatorie.

Si tratta di sanzioni previste in caso di mancata adozione di alcuni piani, un tempo previsti ed ora 'assorbiti' dal Piano integrato di attività e organizzazione, nel quale essi confluiscono.

Si tratta de:

- il Piano della performance (previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"): in caso di sua mancata adozione, la sanzione (dettata dall'articolo 10, comma 5 di quel decreto legislativo) consiste nel divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, nonché nel divieto per l'amministrazione di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati (e specifica previsione sanzionatoria è posta nel caso che la mancata adozione del Piano dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione);

- il Piano triennale dei fabbisogni di personale (previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche"): per le amministrazioni pubbliche che non provvedano ai correlativi adempimenti, la sanzione (dettata dall'articolo 6, comma 6 di quel decreto legislativo) consiste nel divieto di assunzione di nuovo personale:

- il Piano organizzativo del lavoro agile (previsto dal decreto legislativo n. 124 del 2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"). La disposizione del decreto-legge richiama l'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 124, facendo riferimento - pare di intendere - alla previsione che in caso di mancata adozione di tale Piano, il lavoro agile si applichi almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.

Comma 13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche da parte di società *in house* per la realizzazione di investimenti pubblici, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

« 6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione

del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il

30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali,

previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile ».

La disposizione in esame, in particolare, introduce disposizioni volte a disciplinare i contratti a tempo determinato stipulati dalle società in house qualificate, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l'accelerazione degli investimenti pubblici.

A tal fine, in deroga alla normativa vigente, si prevede che a tali contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati, prorogati o rinnovati dalle società in house qualificate, non si applicano i limiti relativi alla durata massima, alle proroghe, ai rinnovi, nonché al numero complessivo di contratti a tempo determinato, previsti dagli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Comma 26. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole « Nel triennio 2019-2021, » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni 2019-2022, »;

b) alla lettera h), le parole « inderogabilmente entro il 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « inderogabilmente entro il 31 marzo 2022 ».

Comma 26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, al primo periodo, le parole:

« fino al 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2022 » e, al secondo periodo, le parole: « per il solo anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ».

Comma 26-ter. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti:

« 31 dicembre 2022 ».

Comma 27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il

contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La lettera a) del comma 26 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l'applicazione della disciplina transitoria sulle assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni, di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità.

La lettera b) dello stesso comma 26 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale è possibile procedere alla stabilizzazione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dei soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e titolari di contratti di lavoro a tempo determinato con amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria. Il comma 26-bis proroga: dal 31 luglio 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale i soggetti in esame possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in posizione di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente; dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per l'applicazione delle suddette deroghe, sempre ai fini dell'assunzione da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice, per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, fossero impiegati nei lavori socialmente utili individuati dall'articolo 1, comma 495, secondo periodo, della 32. Il comma 26-ter prevede la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili. Il comma 27 prevede il riconoscimento di un contributo statale, pari a 9.296,22 euro annui, a decorrere dal 2022, in favore delle amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato, o che assumeranno entro il suddetto termine del 31 marzo 2022, soggetti già impegnati in lavori di pubblica utilità.

Articolo 9

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Comma 3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 10-bis, le parole « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;
- b) dopo il comma 10-bis è inserito il seguente: « 10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. ».

Comma 4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

L'articolo 9, commi 3 e 4, prevede: la proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi relativi alle annualità 2016 e 2017 (comma 3, lettera a)); l'introduzione di una deroga fino al 31 dicembre 2022, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati. In sede referente è stato specificato che le pubbliche amministrazioni sono tenute, e non ammesse, come attualmente previsto, ad eseguire tale versamento nei termini suddetti (comma 3, lettera b)); non si applichino, fino al 31 dicembre 2022, le sanzioni civili previste per la violazione degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 3 (comma 4)

APPALTI E INVESTIMENTI

Articolo 1-quinquies

(Proroga accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale)

1. Dopo l'articolo 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente: « Art. 31-bis. – (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) – 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che alla medesima data risultino esauriti, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

L'articolo 1-quinquies, dispone la proroga, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque non oltre il 31 dicembre 2022, degli accordi quadro e delle convenzioni, previste dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), nel settore merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", attualmente in corso ed esauriti alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Articolo 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

Comma 4. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidità delle imprese appaltatrici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

L'articolo 3, comma 4, proroga al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall'art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.

Articolo 5
(Proroghe in materia di edilizia scolastica)

Comma 1. I termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022.

L'articolo 5, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine dello stato di emergenza definito con l'art. 1 del D.L. 221/2021 - l'efficacia delle disposizioni recanti semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica, di cui all'art. 232, commi 4 e 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Si tratta di disposizioni volte, rispettivamente:

- *ad autorizzare gli enti locali, **per tutta la durata dell'emergenza**, a procedere al **pagamento** degli stati di avanzamento dei lavori (c.d. SAL), anche **in deroga ai limiti** fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto;*
- *ad **accelerare l'esecuzione** degli stessi interventi **nella fase di sospensione delle attività didattiche** (evidentemente, relative, nella previsione originaria, all'anno scolastico 2019/2020).*

Articolo 6
(Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di Stato)

Comma 3-ter. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive »

Il comma 3-ter novella l'articolo 4-bis del DL n.59 del 2019 che reca la disciplina sulla definizione di un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Nello specifico, al predetto articolo 4-bis, è inserito il comma 3-bis con il quale si demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca: i) la definizione di idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento; ii) l'individuazione di scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

La disposizione fa salvo il termine del 31 dicembre 2024 di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

La disposizione in esame, in luogo di sostituirla, si aggiunge alla disposizione vigente di cui al comma 3 del medesimo articolo 4-bis, ai sensi della quale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento.

Si ricorda che il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola è stabilito al 31 dicembre 2022 (DL 183/2021 e dall'art. 2, comma 4-septies, lett. b), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

Articolo 10-bis.

(Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica)

Comma 1. All'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 ».

La disposizione in esame differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

ENTI TERRITORIALI

Articolo 2

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Comma 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »

L'articolo 2, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del D.L. 78 del 2010. Su tale previsione è altresì intervenuta la sentenza 4 marzo 2019, n. 33, della Corte Costituzionale, a seguito della quale è stato istituito un gruppo di studio per la modifica dell'ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell'interno.

Articolo 5-bis.

(Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

Comma 1. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 200 milioni ». Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Comma 2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 70 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni », le parole: « degli enti territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « delle regioni, delle province e delle città metropolitane » e le parole: « 30 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni ».

L'articolo 5-bis, introdotto in sede referente, incrementa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, introdotto dalla legge di bilancio 2022, modificandone la modalità di ripartizione delle risorse.

Il comma 179 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri, del "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione (iniziale) di 100 milioni di euro annui dal 2022, al fine di potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Tali risorse sono appostate nel cap. 2080 dello stato di previsione del MEF. La disposizione in commento raddoppia quindi l'entità delle risorse del suddetto Fondo, portandole da 100 milioni di euro annui a complessivi 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

FINANZA LOCALE

Articolo 3

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Comma 3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei co-sti per locazioni passive, le parole: « 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 2020, 2021 e 2022 ».

Comma 5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 574, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 992, le parole: « possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale » sono sostituite dalle seguenti: « possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, la facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale »;

c) il comma 994 è sostituito dal seguente: « 994. Entro il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ».

Comma 5-quater. Per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando l'impossibilità di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, sulla base della relazione della Commissione prevista dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142, e del collegio dei revisori dell'ente, dal 1° gennaio 2023 decorre il nuovo termine di cinque anni previsto dal comma 1-ter dell'articolo 259 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Comma 5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Comma 5-sexies. Al terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021 ».

Comma 5-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni dal 2015 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2024 ».

Comma 5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.

Comma 5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies.

Comma 5-duodevicies. All'articolo 39 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 »;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis.* Un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo di cui al primo periodo è finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*Il comma 3 , dell'articolo 3, proroga per l'anno 2022 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei **costi per locazioni passive** che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.*

Al comma 5 ter le lettere b) e c) intervengono sull'articolo 1, commi 992 e 994, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021).

*La lettera b) modifica il comma 992, prevedendo che gli enti in predissesto, che hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, **possono comunicare la volontà di rimodulare o di riformulare (espressione in precedenza non prevista) il piano di riequilibrio finanziario entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022 (e quindi entro il 1° marzo 2022).***

La lettera c) sostituisce il comma 994, prorogando di trenta giorni (da 120 a 150 giorni) anche il termine entro il quale gli enti presentano la proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano, successivamente alla comunicazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

Con la nuova formulazione del comma 994, inoltre, viene soppressa la norma che prevedeva, per la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario, l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 243-quater, comma 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo n.267 del 2000 (TUEL).

*Al comma 5 quater si prevede che **le province delle regioni ordinarie e della regione Sardegna, nonché i liberi consorzi comunali della Regione siciliana, in dissesto finanziario**, dimostrando l'impossibilità di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, possono, sulla base della relazione della Commissione prevista dall'articolo 155 del decreto legislativo n.267 del 2000 e del collegio dei revisori dell'ente, raggiungere l'equilibrio finanziario entro **il termine previsto dall'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo n.267 del 2000 (5 anni), che decorre nuovamente dal 1 gennaio 2023.***

*Il comma 5-quinquies dell'articolo 3, introdotto in sede referente, prevede che, a decorrere dal 2022, **i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.***

*Il comma 5-sexies, **estende all'esercizio finanziario 2022 la vigenza delle disposizioni contabili, previste in favore degli enti territoriali per gli anni 2020 e 2021 dal decreto-legge n. 18 del 2020 (come modif. dalla L.178/2020), che consentono l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per spese correnti da destinare ad interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dalla pandemia da COVID-19.***

*Il comma 5-octies **estende fino al 2024 l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.***

*I commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies dell'articolo 3, **introdotti nel corso dell'esame in sede referente, dispongono il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024 al 31 maggio 2022, autorizzando, pertanto, l'esercizio provvisorio fino a tale termine.***

*Il comma 5-duodevicies in esame **esonera gli enti locali dalla verifica di alcune condizioni stabilite dalla legislazione nelle operazioni di accollo dei mutui dei medesimi enti da parte dello Stato. Il comma stabilisce, inoltre, che un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi.***

Articolo 3-quinquies

(Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi)

Comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge

28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.

L'articolo 3-quinquies, inserito in sede referente, dispone l'ulteriore proroga, sino al 30 giugno 2022 delle disposizioni - contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020 - che, rispettivamente, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico:

- consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell'imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse
- escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

Le misure sopra descritte – inizialmente operanti sino al 31 dicembre 2021- sono state già prorogate dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 706) sino al 31 marzo 2022.

Articolo 10

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili)

Comma 2-bis. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione del prolungamento dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-sexies: 1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 »;

2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché di quanto previsto dall'articolo 16-sexies del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2021, n. 215, oltre che degli importi determinabili a seguito di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennità o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonché dei connessi accordi di manleva o d'indennizzo »;

b) al comma 2-septies, secondo periodo, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « quarantotto ».

Il comma 2-bis dell'articolo 10, introdotto in sede referente, novella la disciplina concernente i casi di permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare. In particolare, la lettera a) del comma in esame proroga al 31 marzo 2022 (dal 31 dicembre 2020) il termine per l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, volti a disciplinare le condizioni contrattuali in base alle quali l'Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare, rinnovare o stipulare nuovi contratti di locazione relativi ai suddetti immobili.

La lettera b) detta disposizioni inerenti alla definizione della disciplina dei canoni demandata ai citati decreti ministeriali. In caso di mancata sottoscrizione di nuovi contratti, ove le amministrazioni permanessero negli immobili dei fondi (in assenza di sedi alternative) l'importo dell'indennità di occupazione sarebbe pari all'importo del canone fino a quel momento corrisposto. Tali disposizioni si inseriscono automaticamente nei contratti di locazione in corso ed hanno efficacia, secondo la novella di cui alla lettera c), per un periodo massimo di quarantotto mesi (in luogo dei ventiquattro mesi previsti a legislazione vigente) a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione dei contratti in oggetto.